

**CONVENZIONE**

N° _____

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra

Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana (in prosieguo, ANABoRaRe), in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Marco Prandi, con sede in 42124 Mancasale (Reggio Emilia) Via Masaccio n. 11, P.Iva 02080600352

e

_____, (di seguito l'IMPRESA), nella
persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig./ra _____,
con sede legale in _____,
C.F. e/o P.IVA _____

(in seguito, complessivamente, anche 'le parti')

PREMESSO CHE

- ANABoRaRe, in quanto Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana, ha istituito i marchi "ANABoRaRe" con lo scopo di riconoscere ed identificare il formaggio Parmigiano Reggiano DOP ed altri prodotti di "Razza Reggiana-Vacche Rosse" ottenuti utilizzando esclusivamente latte prodotto da bovine di Razza Reggiana;
- l'uso dei suddetti marchi (di seguito anche *Marchio*), è disciplinato dal "*Regolamento per il conferimento in uso del marchio "ANABoRaRe" e identificazione del Parmigiano Reggiano DOP di Razza Reggiana - Vacche Rosse*"¹ il quale prevede che ...[omissis]...*Il marchio viene conferito in uso a tutti i soggetti della filiera che si impegnano a rispettare le norme previste dal presente regolamento...*[omissis]...;
- che i marchi e le loro condizioni di utilizzo sono depositati presso gli uffici marchi competenti.

tutto ciò premesso e ritenuto, tra le suddette parti
SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

1. OGGETTO

1.1 ANABoRaRe autorizza l'IMPRESA, che accetta, ad utilizzare i marchi riportati nell'Allegato A del "*Regolamento per il conferimento in uso del marchio "ANABoRaRe" e identificazione del Parmigiano Reggiano DOP di Razza Reggiana - Vacche Rosse*" (di seguito Regolamento), nell'etichettatura, presentazione e/o pubblicità delle relative produzioni lattiero casearie immesse sul mercato tal quali o trasformate (es formaggio grattugiato o porzionato).

1.2 L'IMPRESA si impegna ad utilizzare i marchi alle condizioni previste nella presente scrittura.

¹ Il Regolamento nella sua versione vigente è disponibile sul sito web www.razzareggiana.it



2. CONDIZIONI

2.1 L'uso della denominazione e dei marchi è ammesso su tutte le produzioni che rispettano il Regolamento istituito da ANABoRaRe, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Parmigiano Reggiano DOP, latte, formaggi molli, burro, ricotta, yogurt, stracchino, etc. Poiché la reputazione del prodotto è connessa principalmente alla DOP Parmigiano Reggiano, al fine di non generare confusione sul mercato, è vietato l'uso dei marchi istituiti da ANABoRaRe su prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica del Parmigiano Reggiano DOP.

2.2 Con riferimento al formaggio Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse, la marchiatura dovrà avvenire conformemente a quanto stabilito dal Regolamento, ovvero realizzando:

- a) un'ulteriore valutazione qualitativa del prodotto Parmigiano Reggiano DOP, già classificato di prima categoria, all'età minima di 18 mesi e distinguendo, con opportuna identificazione (esempio ad inchiostro), il formaggio in ragione della destinazione sancita nelle seguenti categorie:
 1. forme identificate per la commercializzazione senza vincoli di destinazione e a cui verrà apposta la marchiatura su entrambi i piatti;
 2. forme identificate come prodotto da grattugiare o frazionare in porzioni prive della doppia crosta di peso inferiore ai 400 g.
- b) la marchiatura identificativa, autorizzata da ANABoRaRe, deve avvenire non prima del compimento del 21esimo mese di età, in base alla classificazione merceologica attribuita (rif. punto a.1 di cui sopra).

Il conseguimento della denominazione "Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse" è da attribuirsi solamente al prodotto che abbia raggiunto il 24esimo mese di età.

2.3 Il formaggio Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse, venduto tal quale e/o utilizzato per la produzione ed il confezionamento di grattugiato o porzionato, dovrà essere obbligatoriamente commercializzato nel rispetto delle indicazioni previste al punto 2.2.

2.4 Il *Marchio* deve essere riprodotto conformemente alle rappresentazioni grafiche di cui all'allegato 1 della presente scrittura privata, nonché a quanto previsto al punto 2.5.

2.5 Il *Marchio* è costituito dalla figura di profilo di una mucca che attraversa lo spazio centrale formato dal congiungimento di due mezzelune e dalle due diciture "ANABoRaRe" e/o "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA REGGIANA", poste complessivamente su tre righe o a circoscrivere la figura, eseguite in carattere stampatello misto di fantasia. Se presente, la dicitura "ANABoRaRe" è posta in alto ed è eseguita in carattere più grosso rispetto alla seconda dicitura.

Detto *Marchio* i cui colori non costituiscono elemento distintivo, sarà utilizzato per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi:

Classe 29 – Latte e prodotti derivati dal latte.

Classe 31 – Animali vivi; alimenti per animali.

Classe 35 – Servizi di promozione per l'allevamento e la vendita di bovini; tenuta, ordinamento e gestione di registrazioni, trascrizioni, compilazioni e comunicazioni scritte; composizione di comunicazioni scritte.

Classe 41 – Servizi di promozione ed organizzazione di manifestazioni zootecniche.

Classe 42 – Servizi di ricerca scientifica.

Classe 44 – Servizi di consulenza in materia di allevamento di animali; allevamento di animali; servizi di veterinari.

Il *Marchio* stesso potrà essere riportato su tutti gli stampati amministrativi dell'IMPRESA, ripetuto con qualsiasi tecnica sulle confezioni e gli imballi dei prodotti, usato come insegna cieca o luminosa, impiegato in manifestazioni pubblicitarie di qualunque genere, ed infine essere utilizzato



su tutto quanto concerne la produzione, la propaganda e la vendita dei prodotti sopra elencati, e su tutto quanto concerne lo svolgimento dei servizi sopra elencati prestati dalla richiedente.

2.6 Il *Marchio* non potrà avere caratteri prevaricanti rispetto a quelli di eventuali marchi dell'IMPRESA utilizzati sulla confezione, né a quelli della denominazione del prodotto, sia per quanto riguarda l'etichettatura, sia per quanto riguarda la presentazione e/o la pubblicità degli stessi.

2.7 L'IMPRESA non deve utilizzare il *Marchio*, salvo per quanto previsto nella presente scrittura.

2.8 Il *Marchio* deve essere posto in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, come da rappresentazione grafica di cui all'**Allegato I**.

La dimensione minima del *Marchio* è di 20 mm di base e di 20 mm di altezza. Nel caso di confezione monodose o di etichetta ad essa apposta, la dimensione minima è di 10 mm di base e di 10 mm di altezza. Saranno esaminate richieste di deroga in casi di esigenza motivata e condivisa di ulteriore riduzione.

Il *Marchio* deve essere riprodotto unicamente sulla confezione o sull'etichetta ad essa apposta del prodotto Razza Reggiana – Vacche Rosse. Può altresì essere riprodotto sull'imballaggio esterno delle confezioni che non contengano altri prodotti.

Nel caso in cui vi siano diversi prodotti all'interno della stessa confezione di vendita, di cui uno proveniente da lavorazioni Razza Reggiana – Vacche Rosse, potrà essere utilizzato il marchio qualora vi sia una netta separazione fra gli stessi, ponendo il marchio nel campo visivo del prodotto a cui si riferisce o esplicitando chiaramente la tipologia di prodotto a cui si riferisce. Diversamente potrà essere indicata esclusivamente la dicitura pertinente (es. contiene ricotta Razza Reggiana – Vacche Rosse, contiene Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse).

L'IMPRESA trasmette ad ANABoRaRe il bozzetto di ogni confezione o etichetta ad essa apposta destinata a recare il *Marchio*.

2.9 Ogni riproduzione del *Marchio* deve essere accompagnata dal corrispondente numero di convenzione. Tale dicitura deve figurare con i caratteri che l'IMPRESA ritenga adeguati, in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.

2.10 Il *Marchio* deve essere utilizzato in modo tale da non indurre il pubblico in errore per quanto concerne il carattere o il significato.

2.11 L'IMPRESA deve comunicare ad ANABoRaRe qualunque violazione attuale o imminente dell'uso del *Marchio* di cui sia a conoscenza, e così pure eventuali atti di concorrenza sleale da parte di terzi.

3. DURATA

3.1 La presente scrittura avrà la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Sarà rinnovata automaticamente per periodi annuali, sempre che una delle parti non comunichi all'altra disdetta, da trasmettere a mezzo lettera raccomandata a/r, almeno 3 (tre) mesi prima di ogni scadenza naturale.

4. DIVIETO DI CESSIONE

4.1 La presente scrittura non può essere trasferita, ceduta o concessa, neppure in subconcessione, a terzi, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.

5. TITOLARITA' DEL MARCHIO

5.1 ANABoRaRe è titolare del *Marchio* il cui uso è autorizzato a terzi mediante la presente scrittura.



5.2 La presente scrittura non conferisce all'IMPRESA titolarità alcuna né diritto esclusivo di uso alcuno sul marchio, né la facoltà di agire per la difesa dello stesso.

6. ONERI DI UTILIZZO DEL MARCHIO

6.1 Al fine del calcolo e dell'applicazione delle tariffe stabilite per l'autorizzazione di cui alla presente scrittura e per le verifiche sul corretto uso del Marchio, l'IMPRESA si impegna a comunicare entro il mese di gennaio il numero di forme prodotte/trasformate/confezionate e/o i quantitativi di altri prodotti ottenuti/trasformati/confezionati nell'anno precedente. ANABoRaRe calcolerà l'importo dovuto ed emetterà fattura con termine di pagamento 30 giorni in applicazione del tariffario allegato alla presente (allegato 2) sulla base dei quantitativi dichiarati e certificati. Il mancato rispetto di tale obbligo di comunicazione o del conseguente pagamento comporta la immediata rescissione del presente accordo con la cessazione del diritto all'uso del marchio "ANABoRaRe".

7. VERIFICHE SUL CORRETTO USO DEI MARCHI

7.1 L'IMPRESA si impegna a comunicare tempestivamente ad ANABoRaRe ogni variazione concernente la denominazione sociale, la sede legale, il legale rappresentante e l'indirizzo dello stabilimento e/o esercizio ove si procede alla produzione/trasformazione/confezionamento dei prodotti a *Marchio*, nonché i dati identificativi e ogni variazione di ogni eventuale fornitore che detenga materiali e imballi riportanti il marchio.

7.2 L'IMPRESA s'impegna ad accettare i controlli di conformità svolti dall'Organismo di Controllo incaricato e ad accettare il relativo Piano di Controllo redatto sulla base del Regolamento in essere.

7.3 ANABoRaRe potrà verificare il rispetto delle disposizioni della presente scrittura, anche mediante visite presso tutti i luoghi dell'IMPRESA comunque interessati alla riproduzione del *Marchio* (sede, stabilimenti e/o esercizi, magazzini), nonché presso ogni eventuale contoterzista. Durante tali visite ANABoRaRe potrà effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune ai fini del corretto utilizzo del *Marchio* utilizzato su tutte le produzioni a marchio "ANABoRaRe" detenute dall'impresa, nonché su quelle eventualmente già commercializzate anche prendendo visione di ogni documento attinente al prodotto a marchio.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CLAUSOLA PENALE

8.1 Salve le azioni e sanzioni previste dalle norme vigenti e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, sarà inibita l'autorizzazione all'uso del *Marchio* ANABoRaRe, per le corrispondenti quantità, nell'ipotesi di intervenuta inibizione, per qualsiasi causa, del diritto dell'IMPRESA all'uso della denominazione, quale, ad esempio, riscontro di non conformità gravi nell'utilizzo dei marchi o nella disciplina produttiva da parte degli incaricati dell'Associazione o da parte dell'Organismo di controllo incaricato.

8.2 Salve le azioni e sanzioni previste dalle norme vigenti e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, le parti convengono espressamente che la presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempienza a quanto stabilito nella presente convenzione, così come nell'ipotesi di intervenuta inibizione, per qualsiasi altra causa, del diritto dell'IMPRESA all'uso della denominazione.

8.3 In particolare, le parti espressamente concordano che la presente scrittura si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

a) qualora l'IMPRESA si renda colpevole di gravi mancanze nei confronti di ANABoRaRe ovvero dei consumatori finali del prodotto;



b) nel caso di inadempimento di quanto previsto nelle clausole 2.1), 2.2), 2.3), 2.4), 2.5), 2.6), 2.7), 4.1) e 7.2) della presente scrittura.

8.4 Salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore, il trasformatore verserà ad ANABoRaRe l'importo di € 5.000,00 nell'ipotesi di inadempimento di quanto previsto nelle clausole 2.1), 2.3), 2.7), 4.1) e 7.2) della presente scrittura, nonché l'importo di € 250,00 nell'ipotesi di inadempimento di quanto previsto nelle clausole 2.4), 2.5), 2.6), 2.8), 2.9), 2.10) e 2.11).

8.5 Il produttore verserà ad ANABoRaRe l'importo di € 5000,00 nell'ipotesi di accertata non conformità grave da parte dell'Organismo di Controllo nelle operazioni previste al punto 2.2)

9. CESSAZIONE

9.1 All'atto della cessazione, per qualsiasi ragione, dell'autorizzazione di cui alla presente scrittura, l'IMPRESA dovrà immediatamente cessare l'uso del *Marchio* nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità a favore dell'IMPRESA e dei relativi prodotti.

10. PRIVACY E RISERVATEZZA

10.1 Si informa l'IMPRESA che i suoi dati personali, e dei suoi fornitori, di cui ANABoRaRe potrebbe venire a conoscenza nell'adempimento del presente contratto, saranno trattati per le finalità previste dalla presente convenzione e, per obblighi di legge, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR") e successive modifiche e integrazioni. I dati saranno trattati esclusivamente da personale incaricato e verranno adottate tutte le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno conservati per i tempi previsti dalla legge e dalla convenzione in essere. Il firmatario potrà esercitare, in qualunque momento, il diritto di accesso, cancellazione, comunicazione, aggiornamento, rettificazione, opposizione al trattamento, integrazione, limitazione, portabilità e il diritto di porre reclamo all'autorità pubblica. Titolare del trattamento ai fini del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo 2016/679 è: ANABoRaRe (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana; e-mail: anaborare@razzareggiana.it).

In merito alle informazioni aziendali acquisite nell'espletamento di eventuali processi di valutazione, effettuati da ANABoRaRe, s'informa che le stesse saranno trattate nel rispetto dei principi di riservatezza stabiliti dalla normativa vigente e dalla presente convenzione. Il trattamento è comprensivo della comunicazione con i sistemi informativi dell'Organismo di Controllo incaricato e, in caso di certificazione accreditata, con ACCREDIA ed è finalizzato all'attuazione dei relativi adempimenti.

L'azienda acconsente pertanto che ANABoRaRe possa accedere alle informazioni inerenti all'attività di certificazione anche attraverso la consultazione delle Anagrafiche nazionali e regionali preposte.

S'informa l'IMPRESA che il trattamento dei dati aziendali potrà essere condiviso con l'Organismo di Controllo incaricato in merito all'applicazione di quanto previsto dai relativi servizi di controllo e certificazione.

L'impegno alla riservatezza viene altresì esteso da ANABoRaRe ad eventuali esecutori in subappalto di attività ricomprese nel lavoro previsto dalla convenzione.

11. PREMESSE E ALLEGATI

11.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

12. CLAUSOLA COMPROMISSORIA



12.1 Qualunque controversia che dovesse sorgere tra le parti indicate in premessa in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente scrittura privata sarà espressamente devoluta ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri dei quali i primi due, nominati da ciascuna delle parti, e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato direttamente dalla Camera Arbitrale di Reggio Emilia, il cui Regolamento le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

Reggio Emilia, lì _____

Per l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana

Per L'IMPRESA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: 2 (Condizioni), 3 (Durata), 4 (Divieto di cessione), 8 (Clausola risolutiva espressa e clausola penale), 9 (Cessazione), e 12 (Clausola compromissoria).

Per l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana

Per L'IMPRESA

ANABoRaRe



Associazione Nazionale Allevatori
Bovini di Razza Reggiana

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA REGGIANA

Associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. N° 997 del 16 Maggio 1962

Via Masaccio,11 42124 Mancasale - Reggio Emilia

Tel e Fax 0522271396

anaborare@razzareggiana.it

www.razzareggiana.it

P.IVA 02080600352

C.F. 91052620357

Allegato I

Rappresentazione grafica autorizzata da A.N.A.Bo.Ra.Re.

ANABoRaRe



**Associazione Nazionale Allevatori
Bovini di Razza Reggiana**





Allegato II

TARIFFARIO

Punto 2.3 del Regolamento

“Il marchio viene conferito in uso a tutti i soggetti della filiera che si impegnano a rispettare le norme previste dal presente regolamento ed a versare una tariffa d’uso stabilita dal Comitato Direttivo di ANABoRaRe in applicazione delle quote associative e della convenzione d’uso marchio.”

Tariffa da versare ad ANABoRaRe per forma di Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse prodotta, trasformata o confezionata o per la produzione, trasformazione o confezionamento di altri prodotti a marchio:

a titolo gratuito per i soci ANABoRaRe o per aggregazioni di soci ANABoRaRe (es. Consorzi/Cooperative);

Per i non soci:

1. 0,10 euro per forma di Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse prodotta ;
2. 50 euro/ton di Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse grattugiato o porzionato senza la doppia crosta, con una base minima di 50,00 euro ed un massimo di 1.500 euro;
3. 2,5 euro/ton di Parmigiano Reggiano DOP Razza Reggiana – Vacche Rosse porzionata con la doppia crosta;
4. 3 euro/ton di latte o panna o siero lavorato e destinati ad altre produzioni.

Sulle somme risultanti va applicata l’iva di legge.



Allegato III

Stabilimenti nei quali si effettueranno le operazioni di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti a Marchio

- Stabilimenti situati presso la sede dell'IMPRESA

- Stabilimento/i di proprietà dell'IMPRESA o di imprese controllate e/o collegate sito/i in _____

- Stabilimento del contoterzista _____
sito in _____

Per l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana

Per L'IMPRESA
